

Decreto n.
Prot. n.

IL RETTORE

- Viste le Leggi sull'Istruzione Universitaria;
- Visto lo Statuto dell'Università per Stranieri di Siena;
- Visto il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 297 "Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori" che estende il campo di azione delle università ad interventi volti alla creazione di *spin-off* universitari con intento di favorire l'occupazione giovanile ed incentivare il trasferimento tecnologico;
- Visto il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 10 agosto 2011, n. 168 "Regolamento concernente la definizione dei criteri di partecipazione di professori e ricercatori universitari a società aventi caratteristiche di spin off o start up universitari in attuazione di quanto previsto dall'art. 6, comma 9, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240";
- Visto il Decreto Rettorale n. 281/2012 "Regolamento per la creazione di *spin off* dell'Università per Stranieri di Siena";
- Tenuto conto che l'Ateneo ha una partecipazione del 15%, pari a € 1.500,00, nello Spin off Siena Italttech s.r.l. - Tecnologie per lo sviluppo linguistico;
- Richiamato il Piano Operativo di Razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie dell'Università per Stranieri di Siena già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, Legge 23 dicembre 2014, n. 190, di cui ai D.R. n. 415/2015 e n. 531/2015;
- Visto quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, Legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), come modificato dal D.Lgs. del 16 giugno 2017 n. 100;
- Visto il D.R. n. 90 del 27 marzo 2017 relativo all'approvazione della revisione straordinaria da parte dell'Ateneo, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 che è stata comunicata alla Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo - Toscana in data 27 marzo 2017;
- Tenuto conto che la costituzione dello Spin off Siena Italttech s.r.l. – Tecnologie per lo sviluppo linguistico è avvenuta in data 15 ottobre 2012 (Atto costitutivo redatto dal Notaio Zorzi n. 18.215 Raccolta n. 9054);
- Tenuto conto che l'art. 4, comma 8 dello stesso Decreto Legislativo dispone che: *E' fatta salva la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca. E' inoltre fatta salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche;*
- Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 26 "Altre disposizioni transitorie" del D.Lgs. n. 175 di cui sopra, che al comma 12 ter prevede "*Per le società di cui all'art. 4, comma 8, le disposizioni dell'art. 20 trovano applicazione decorsi 5 anni dalla loro costituzione*";
- Tenuto conto che l'art. 20 "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche" dello stesso Decreto Legislativo, al comma 2, lettera b) prevede che: "*2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*
b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti";

- Tenuto conto che l'art. 26, comma 11 del Testo Unico Società Partecipate (TUSP) prevede che: *“Salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'art. 24, alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017”*;
- Considerato che, al 31 dicembre 2017, l'unica partecipazione dell'Ateneo, pari al 15% del patrimonio, ovvero pari a € 1.500,00, è nello Spin off Siena Italtech s.r.l. – Tecnologie per lo sviluppo linguistico - s.r.l.;
- Vista la comunicazione del 29 novembre 2018 pervenuta via mail dal Supporto Telematico Patrimonio del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro (ns. prot. n. 19003 del 30 novembre 2018) con la quale vengono comunicate le Linee Guida per la razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche (Art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016);
- Considerato che tali Linee Guida contengono chiarimenti in merito all'applicazione di talune disposizioni del TUSP e uno schema tipo per la redazione del provvedimento di razionalizzazione delle partecipazioni, detenute al 31 dicembre 2017, che le Pubbliche Amministrazioni devono adottare, entro il 31 dicembre 2018, ai sensi dell'art. 20 del TUSP;
- Considerato che, con riferimento alle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2017, l'adempimento previsto dal TUSP si integra con la rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti, svolta dal Dipartimento del Tesoro, ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 90 del 2014, le cui informazioni sono messe a disposizione della Corte dei Conti per le proprie attività istituzionali di referto e di controllo;
- Considerato che l'Ateneo ha ottemperato alle previsioni di cui all'art. 24 del citato Decreto Legislativo, mediante la predisposizione del provvedimento di ricognizione delle partecipazioni detenute, ed ha adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2018, l'alienazione, entro il 30 settembre 2019, a titolo oneroso della quota di partecipazione dell'Ateneo nella Società partecipata Siena Italtech, in quanto l'assetto amministrativo della Società presenta un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (All. A);
- Visto l'art. 1 comma 723) della Legge 30.12.2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019), con cui viene rinnovellato l'art. 24 del D.Lgs. 175/2016 con l'aggiunta del comma 5 bis) che stabilisce: *“A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione”*;
- Considerato che nel triennio precedente al provvedimento di ricognizione delle partecipazioni detenute dall'Ateneo, di cui alla citata delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2018, la Società di cui sopra ha conseguito un utile medio positivo di € 1.273,00 (€ 1.965,00 nel 2015, € 1.528,00 nel 2016 e € 326,00 nel 2017);
- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 settembre 2019, con cui l'Ateneo si è avvalso della previsione dell'art. 24, comma 5bis) del D.lgs 175/2016, posticipando l'alienazione della quota detenuta al 31 dicembre 2021;
- Considerato che con riferimento alle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2018, l'adempimento previsto dal TUSP si integra con la rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti, svolta dal Dipartimento del Tesoro ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 90 del 2014, le cui informazioni sono messe a disposizione della Corte dei Conti per le proprie attività istituzionali di referto e di controllo;

DECRETA

Di approvare le seguenti schede di rilevazione:

- a. Relazione sull'Attuazione del Piano di Razionalizzazione delle partecipazioni (Art. 20, c. 4, TUSP);
- b. Censimento delle partecipazioni (art. 17, commi 3 e 4, D.L. n. 90/2014);
- c. Censimento dei rappresentanti delle Amministrazioni presso Organi di Governo, Società ed Enti;
- d. Revisione periodica delle partecipazioni (Art. 20, c. 1, TUSP).

Il Rettore
Prof. Pietro Cataldi*

Firmato digitalmente da:CATALDI PIETRO
Data:31/12/2019 10:37:56

Il compilatore: Maurizio Foraci

** documento informatico firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse.*